



**Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti**
Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia

Piazza Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel. 0818711077-86 - Fax 0818710078 - PEC: cp-castellammaredistabia@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Argomento: Baia di Ieranto stato degrado piattaforma di carico Ex Villaggio Minerario. Interdizione.
Località: Comune di Massa Lubrense (NA).

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Castellammare di Stabia;

VISTA la mail del 11.06.2025 con la quale il Geom Luigi SAVARESE del Comune di Massa Lubrense trasmetteva il nuovo stralcio planimetrico con lo specchio acqueo dell'area da interdire a seguito dell'accertamento tecnico eseguito in data 22.04.2026;

VISTA la nota s.n. in data 15.05.2026 del Comune di Massa Lubrense, con la quale ha richiesto la rettifica dello specchio acqueo interdetto con l'ordinanza nr. 07 in data 26.03.2026 della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia;

VISTA la nota prot. nr. 018173 n data 04.06.2026 dell'Ufficio Locale Marittimo di Massa Lubrense, con la quale ha trasmesso la documentazione inoltrata dal Comune di Massa Lubrense con la quale veniva richiesto la rettifica dello specchio acqueo interdetto con l'ordinanza nr. 07 in data 26.03.2026 della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia;

VISTE la nota prot. nr. 013792 in data 05.05.2026 del Comune di Massa Lubrense con oggetto accertamento tecnico in località Baia di Ieranto presso l'ex villaggio minerario;

VISTA l'ordinanza nr. 07 in data 26.03.2026 della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia;

CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, interdichino la navigazione e ogni altra attività di superficie e sotto la superficie nello specchio acqueo interessato dalla situazione di pericolo segnalata da parte del Fondo per l'ambiente Italiano

VISTI: gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento (parte marittima);

RENDE NOTO

che in località Baia Ieranto del Comune di Massa Lubrense (Na), a seguito della richiesta dello stesso Ente civico, è interdetto l'area avente le coordinate di seguito riportate:

Punto	Latitudine (ϕ)	Longitudine (λ)
1	40 ° 34.409' N	014° 20.396' E
2	40 ° 34.419' N	014° 20.389' E
3	40 ° 34.407' N	014° 20.349' E
4	40 ° 34.398' N	014° 20.350' E

L'area di interdizione è visivamente individuata nell'allegata planimetria.

ORDINA

Articolo 1

Fermo restando gli obblighi previsti dalle vigenti Ordinanze Balneari e di Sicurezza Balenare, nonché gli ulteriori obblighi e divieti derivanti dalle vigenti normative, a partire dalla data della presente Ordinanza fino alla cessazione del pericolo indicato, nel tratto di mare individuato nel RENDE NOTO, è vietata:

- la navigazione svolta in qualsiasi modo, con unità a motore e non - divieto esteso anche a tutti i mezzi non a motore come canoe, kayak, materassini, tavole a vela, pedalò;
- la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali in genere;
- la pesca professionale e sportiva;
- la balneazione (comprese le immersioni subacquee);
- qualsiasi attività connessa all'uso del mare qui non specificata.

Articolo 2

Dal divieto di cui sopra sono escluse:

- le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché unità militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Articolo 3

Si fa obbligo al Comune di Massa Lubrense di procedere ad apporre, in luogo ben visibile, cartelli monitori riportanti gli estremi della presente Ordinanza.

Articolo 4

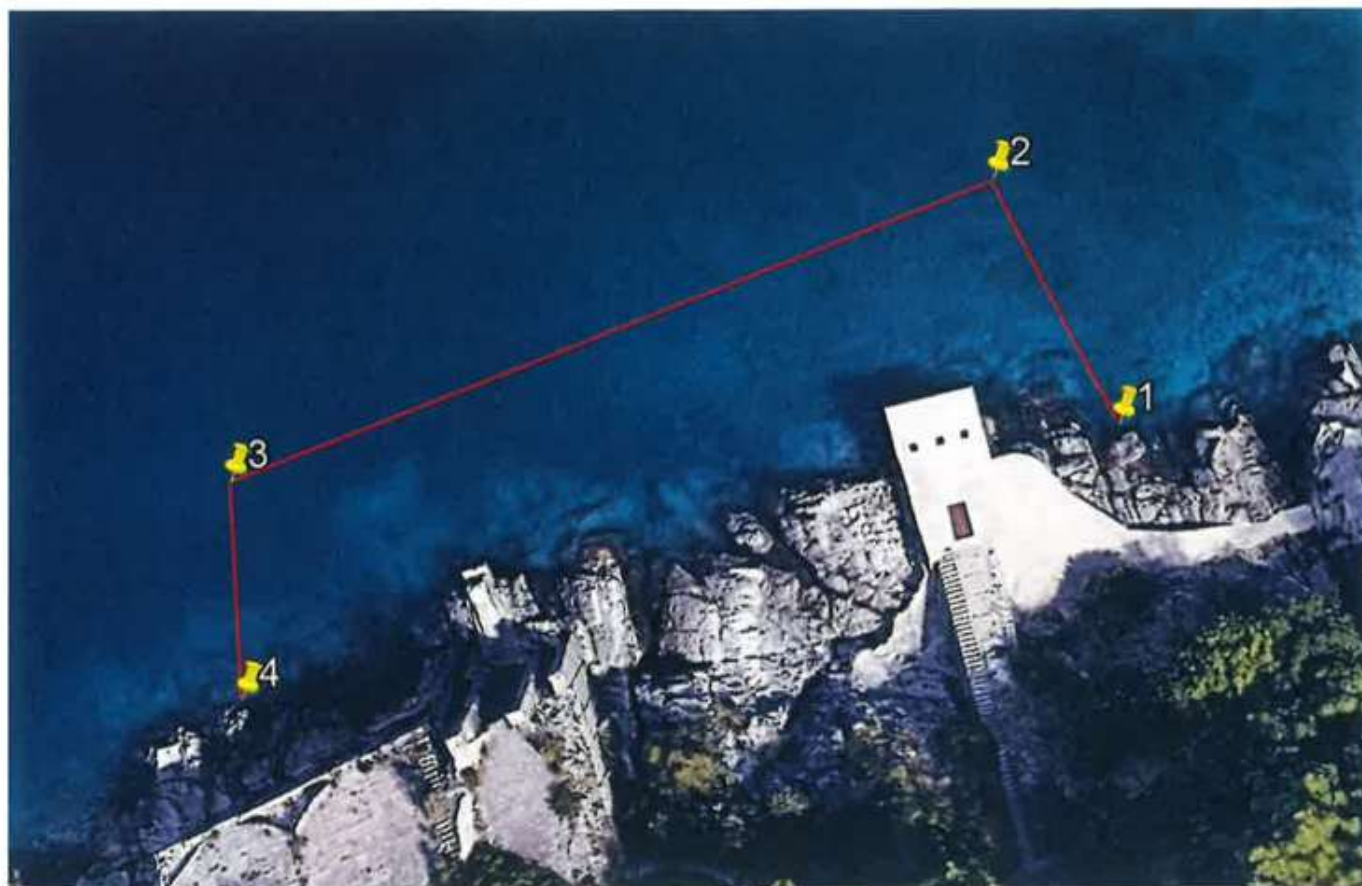
L'ordinanza nr. 07 in data 26.03.2026 in premessa citata è abrogata.

Articolo 5

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'Art. 1164 del Codice della Navigazione ovvero, ricorrendone i presupposti, dell'art. 53 comma 3 del Codice della Nautica da Diporto o delle altre pertinenti norme in materia. Qualora la condotta del contravventore costituisca reato, la stessa sarà perseguita ai sensi dell'art. 1231 del Codice della navigazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione ed agli Enti interessati.

Castellammare di Stabia, (data del protocollo digitale)

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.F. (CP) Andrea PELLEGRINO



PUNTO	Latitudine	Longitudine
1	40°34.409' N	14°20.396' E
2	40°34.419' N	14°20.389' E
3	40°34.407' N	14°20.349' E
4	40°34.398' N	14°20.350' E